

LA RECENTE DISCIPLINA DELLA SUBFORNITURA NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Legge 18 giugno 1998, n. 192)

UNA PRIMA CONQUISTA NELLA LOTTA CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI

La legge 18 giugno 1998 n. 192 (d'ora innanzi per semplicità anche L. n. 192/98) rappresenta la risposta del legislatore italiano alle difficoltà incontrate dalle imprese di medie e piccole dimensioni nel fronteggiare i pesanti oneri finanziari ed amministrativi derivanti dall'eccessiva lunghezza dei termini e dai frequenti ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

La tutela approntata dalla L. 192/98 si applica, in linea generale, ai contratti di subfornitura con cui un imprenditore si impegna ad effettuare lavorazioni su prodotti forniti dalla committente o a fornire prodotti o servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica dell'impresa richiedente. Si tratta, quindi, di una disciplina che è comune, e quindi applicabile, alle ben note figure contrattuali dell'appalto, del contratto d'opera, della somministrazione e della compravendita. Rimangono, tuttavia, esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime o servizi di pubblica utilità.

Vero fulcro dell'intera disciplina è la regolamentazione dei termini di pagamento. Nel contratto (che deve rivestire la forma scritta a pena di nullità) devono essere indicati i termini di pagamento decorrenti, a seconda dei casi, dalla consegna del bene, dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione o dalla verifica dell'opera positivamente conclusasi. Il termine non può comunque superare i sessanta giorni. Si ritiene che, nel caso in cui le parti abbiano pattuito un termine superiore, la clausola sia nulla e venga automaticamente sostituita dalla prescrizione legale di giorni sessanta. Un'unica eccezione è prevista per gli accordi collettivi nazionali o locali, che possono disporre un termine più lungo, comunque mai superiore a 90 giorni.

Ma cosa succede nel caso in cui il termine fissato dalla legge non venga rispettato? La soluzione data dalla L. 192/98 è piuttosto radicale: il ritardo nel pagamento comporta l'automatica messa in mora del debitore e la decorrenza degli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali. Ove, poi, il ritardo superi l'ulteriore termine di trenta giorni rispetto alla scadenza convenuta, il committente è tenuto a pagare una penale pari al cinque per cento del prezzo non corrisposto tempestivamente.

Ma la tutela del creditore non si esaurisce qui. La mancata corresponsione del prezzo costituisce, di per sé, titolo per ottenere un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente

esecutiva nei confronti del debitore, senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

Di fronte a simili novità, non resta che riconoscere l'impegno del legislatore italiano nel tutelare le imprese dall'abuso dei committenti e auspicare che la disciplina così introdotta garantisca strumenti sempre più rapidi ed efficaci per il recupero dei crediti.

Dott. Cristina Grassi

Collaboratrice Studio Associato Cecone-Grassi-Urso-Cattaruzzi-Guglielmucci

cristina.grassi@profimp.it